



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

COMMISSIONE STRUTTURE

CODICE QUESITO: NTC2018/C.8.4/2020/02

CATEGORIA: NTC 2018

SOTTOCATEGORIA: Cap. 8.4

Descrizione quesito

Buongiorno,

avrei bisogno di un chiarimento in ambito strutturale per intervento locale su muratura.

Le NTC2018 parlano di ripristino e/o sostituzione di elemento strutturale per rientrare nell'ambito di intervento locale; nel caso di intervento su un maschio murario di interpiano che venga completamente interessato da intervento (da muro trasversale a muro trasversale di delimitazione) si può considerare sostituzione di elemento strutturale e quindi rientrare nell'ambito di intervento locale (mediante realizzazione di portali in acciaio o in c.a.)?

La domanda nasce dalla lettura degli orientamenti interpretativi della regione Toscana (Delibera Giunta Regionale n. 606 del 21/6/2010) relativi alle NTC, nelle quali sono inserite delle limitazioni relative all'esecuzione di portali per aperture nel maschio murario (ad esempio distanze dall'angolo su parete perimetrale o interna, ecc..).

Tali indicazioni però sono orientamenti e non norme/leggi, volevo quindi capire se è possibile o meno, in virtù anche di questi orientamenti, eliminare e sostituire integralmente un maschio murario di interpiano (da un piano al successivo) procedendo quindi in disaccordo agli orientamenti di regione Toscana.

Risposta quesito

Premesso che fra i servizi che le nostre commissioni svolgono c'è quello di rispondere a quesiti che abbiano carattere generale e che quindi possano essere utili a molti avendo la finalità della formazione e non della consulenza, sul caso specifico, in base agli elementi e alle circostanze da Lei forniteci con la sua comunicazione del 29 giugno 2020, sentiti anche i nostri esperti della Commissione Strutture, si ritiene che

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.

<p>un intervento può essere considerato locale nella misura in cui non modifica sostanzialmente il comportamento globale dell'edificio, nè in termini di massa, nè in termini di rigidezza.</p> <p>Pertanto è onere del progettista dimostrare che l'intervento non abbia modificato la distribuzione delle masse e delle rigidezze in modo sostanziale.</p> <p>Nel suo caso la risposta non è univoca e dipende dalla posizione del maschio murario e dal contributo che lo stesso fornisce alla rigidezza complessiva dell'edificio.</p> <p>Va detto che l'inserimento di portali metallici al posto di un maschio murario può essere fatto in generale nella misura in cui venga ripristinata la rigidezza del maschio che viene eliminato e venga correttamente gestita la concentrazione degli sforzi derivante dal portale stesso.</p> <p>Nel caso in cui la modifica di comportamento non sia trascurabile, occorre invece dimostrare che l'intervento costituisce un miglioramento a livello globale secondo quanto riportato al paragrafo 8.4.2 del DM2018.</p>
<p><u>Parole chiave</u>: Classificazione interventi</p>
<p><u>Documenti allegati</u>: [-]</p>

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.